

DETERMINAZIONE DSAI/20/2024/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI
IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA
SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 7 maggio 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- il comunicato del 30 maggio 2017, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, di "Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse agli

- Adempimenti al TIUF ed alla Relazione annuale delle misure adottate relative alla separazione funzionale” (di seguito: comunicato del 30 maggio 2017);
- il comunicato del 23 maggio 2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità, di avvio dell’edizione 2023 delle raccolte annuali di separazione funzionale (di seguito: comunicato del 23 maggio 2023);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 5/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 5/2017/S/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2021, 48/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 48/2021/S/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 555/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 555/2021/S/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 448/2023/E/com (di seguito: deliberazione 448/2023/E/com);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- con il TIU l’Autorità ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. In particolare, le regole della separazione funzionale hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedire discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili e impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere (articolo 2, comma 1);
- il TIUF disciplina, in sostituzione del TIU e per le medesime finalità (articolo 3), i principali obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- con la determinazione 4/2017 e con il comunicato del 30 maggio 2017, l’Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall’articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli “Adempimenti al TIUF”, da inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all’articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2, del TIUF);

- con il comunicato del 23 maggio 2023, è stato dato avvio per il medesimo anno, tra l'altro, alla raccolta degli "Adempimenti TIUF", riferita all'anno solare 2022, da inviare, ai sensi dell'articolo 23 del TIUF, entro il 30 giugno 2023;
- ai sensi dell'articolo 24 del TIUF, fatta salva la facoltà dell'Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all'articolo 23).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alcuni soggetti, tra cui Amiternum Servizi S.r.l. (di seguito anche società), non hanno adempiuto all'obbligo di invio, entro il 30 giugno 2023, della raccolta annuale di separazione funzionale, denominata "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2023, riferita all'anno solare 2022, previsto dal citato articolo 23, comma 2, del TIUF;
- pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con il punto 2 della deliberazione 448/2023/E/com, ha intimato i soggetti inottemperanti di adempiere al citato obbligo o, in alternativa, di verificare la correttezza delle Informazioni di stato fornite, entro e non oltre il 16 novembre 2023;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 448/2023/E/com è spirato senza che la società abbia provveduto ad adempiere ai succitati obblighi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione della condotta contestata ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Amiternum Servizi S.r.l;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. In merito a tale profilo si evidenzia che la violazione contestata nel presente procedimento è circoscritta al mancato invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'edizione 2023 (relativa all'anno solare 2022);
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti;
 - relativamente al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la società è stata già sanzionata con la deliberazione 5/2017/S/gas, per violazione in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas e con le deliberazioni 48/2021/S/gas e 555/2021/S/gas per violazioni di obblighi informativi in materia di separazione funzionale e contabile;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile relativo all'anno 2021, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 509.634;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 22.200 (ventiduemiladuecento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto dell'obbligo violato, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2023 (relativi all'anno solare 2022), costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Amiternum Servizi S.r.l., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazione in materia di separazione funzionale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 22.200 (ventiduemiladuecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2023 (relativi all'anno solare 2022), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4. i., previo invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2023 (relativi all'anno solare 2022) – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento ad Amiternum Servizi S.r.l. (P. IVA 01676150665) mediante PEC all'indirizzo scoppitoservizi@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 7 maggio 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro